Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Giovedì, 7 maggio 1931 - Anno IX** **Numero 105**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26 — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Mai Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Bueños Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 5 marzo 1931-IX, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 3 giugno 1926, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Bazzan Alessandro fu Giovan Battista.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 11 dicembre 1930-IX, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 ottobre 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Bergero Pietro fu Giacomo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 24 novembre 1930-IX, su proposta del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 14 dicembre 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Bertellini Giovanni di Sperandio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 8 gennaio 1931-IX, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 dicembre 1908, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Bonifazi Augusto di Giacinto.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 18 settembre 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 8 gennaio 1920, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Cianca Alberto fu Francesco.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 28 febbraio 1930-VIII e 30 dicembre 1929-VIII, su proposta il primo del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, ed il secondo del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 26 febbraio 1920, 11 giugno 1922 e 18 dicembre 1924, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Dalmazzo Aroldo fu Carlo.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 8 gennaio 1931-IX, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 27 dicembre 1908, 28 dicembre 1919, 29 gennaio 1922 e 1° giugno 1918, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro al signor Galantini Edmondo fu Filippo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 22 febbraio 1931-IX, su proposta del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 12 luglio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Penna Giuseppe Luca fu Michele.

Con Regio Magistrale decreto in data 27 novembre 1930-IX, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 28 luglio 1921 e 1° maggio 1925, coi quali furono concesse le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Saraiva Elio di Alessandro.

(3113)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 701.

LEGGE 9 aprile 1931, n. 429.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 91, recante norme per l'estensione al personale degli enti locali delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dettate, nei riguardi dei dipendenti statali, dal R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 91, recante norme per l'estensione, al personale degli enti locali, delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dettate, nei riguardi dei dipendenti statali, dal R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 702.

LEGGE 9 aprile 1931, n. 430.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1930, n. 1850, recante norme per la disciplina del servizio di accasermamento dei Corpi di polizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1930, n. 1850, recante norme per la disciplina del servizio di accasermamento dei Corpi di polizia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 703.

LEGGE 5 marzo 1931, n. 451.

Approvazione dell'Accordo italo-sovietico relativo ai certificati di origine, stipulato a Mosca il 21 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-sovietico per i certificati d'origine, stipulato mediante scambio di note intervenuto tra il Regio ambasciatore in Mosca e il Commissario del popolo *ad interim* per gli affari esteri sovietico, in data 21 marzo 1930.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dalla data che sarà fissata con ulteriore scambio di note col Governo della U.R.S.S. per l'entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 704.

LEGGE 17 aprile 1931, n. 452.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1739, riguardante la unificazione dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale-telegrafico-telefonico con sede in Milano, con quello di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1739, riguardante la unificazione dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale-telegrafico-telefonico con sede in Milano, con quello di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali, con sede in Roma, con la seguente modificazione:

Al 1° comma dell'art. 4 del decreto, dopo le parole: « Le disposizioni occorrenti all'esecuzione del presente decreto » sono aggiunte le altre: « [illegible] emanarsi di concerto col Ministro per le corporazioni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 705.

REGIO DECRETO 9 aprile 1931, n. 420.

Retta giornaliera da corrispondersi dai personali militari e civili della Regia marina ed altri ammessi a pagamento negli ospedali militari marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 luglio 1924, relativo alle norme per la gestione amministrativa degli ospedali militari marittimi;

Visto il R. decreto 24 novembre 1927, n. 2262, che modifica la retta giornaliera da corrispondersi dai personali militari e civili della Regia marina ammessi a pagamento negli ospedali militari marittimi;

Ritenuto opportuno modificare la predetta retta in relazione al diminuito costo dei viveri e dei generi di consumo;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato all'unanimità parere favorevole;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La retta giornaliera da corrispondersi dai personali militari e civili della Regia marina ed altri ammessi a pagamento negli ospedali militari marittimi è stabilita come appresso:

a) Ufficiali ed impiegati civili in servizio:

Ammiragli e gradi corrispondenti, impiegati civili dei primi cinque gradi . . . . L. 30

Capitani di vascello e gradi corrispondenti, impiegati civili del 6° grado . . . . » 25

Capitani di fregata e gradi corrispondenti, impiegati civili del 7° grado . . . . » 23

Capitani di corvetta e gradi corrispondenti, impiegati civili dell'8° grado . . . . » 19

Tenenti di vascello e gradi corrispondenti, impiegati civili del 9° grado dei gruppi *A* e *B* . . » 16

Sottotenenti di vascello, guardiamarina e gradi corrispondenti, impiegati civili dei gruppi *A* e *B* del 10° e 11° grado ed impiegati civili del gruppo *C* dei gradi 9° e 10° . . . . » 13

Impiegati civili del gruppo *C* dei gradi 11°, 12° e 13° . . . . » 11

Ufficiali dei vari gradi degli altri corpi armati per servizio dello Stato: le rette dovute sono quelle più sopra stabilite per i corrispondenti gradi.

b) Ufficiali in congedo provvisorio, ufficiali ed impiegati civili in aspettativa, in disponibilità e a riposo provvisti di pensione:

Con assegno o pensione lordi:

da L. 16.000 in più . . . . L. 23

da L. 13.700 incluse a meno di L. 16.000 . . » 19

da L. 11.600 incluse a meno di L. 13.700 . . » 16

da L. 7000 incluse a meno di L. 11.600 . . . » 13

inferiore a L. 7000 . . . . » 11

c) Aspiranti . . . . » 11

d) Capi di 1ª, 2ª e 3ª e gradi corrispondenti degli altri corpi armati dello Stato . . . . » 11

e) Secondi capi e militari del C.R.EM. e corrispondenti degli altri corpi armati dello Stato, in servizio o in congedo, nonchè il personale civile subalterno e gli operai permanenti . . . . . . » 10

f) Gli ufficiali e gli altri militari in congedo sprovvisti di stipendio o di pensione a carico dello Stato, ammessi eccezionalmente negli ospedali militari marittimi, pagheranno la retta fissata per l'ufficiale o militare in servizio di pari grado. Se percepiscono invece stipendio o pensione dallo Stato pagheranno la retta corrispondente al proprio grado civile se sono in servizio o all'importo lordo della propria pensione nel caso contrario;

g) Per il personale dell'Amministrazione della marina, ammesso a pagamento negli ospedali militari marittimi, la retta non potrà superare la paga intera o l'intera quota giornaliera di stipendio spettante al personale medesimo conteggiato al netto.

Qualora pertanto la paga o quota giornaliera di stipendio del detto personale sia inferiore alla relativa retta questa sarà fissata in misura pari alla rispettiva paga o quota giornaliera di stipendio.

Per paga o stipendio deve intendersi la sola paga e il solo stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo e qualunque altro assegno.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° marzo 1931-IX.

Art. 3.

Il R. decreto 24 novembre 1927, n. 2262, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 13. — FERZI.

Numero di pubblicazione 706.

REGIO DECRETO 30 marzo 1931, n. 424.

Autorizzazione al comune di Silvi a trasferire la sede municipale alla frazione Silvi Marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda con cui il podestà di Silvi, in esecuzione della deliberazione commissariale 26 aprile 1930, chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale della frazione di Silvi Paese a quella di Silvi Marina;

Veduto il parere espresso dal Rettorato della provincia di Teramo con deliberazione 1° luglio 1930;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Silvi, in provincia di Teramo, è autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione Silvi Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 15. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 707.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 434.

Richiamo per istruzione di un contingente di militari del Corpo Reale equipaggi marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 61 della legge 23 giugno 1927, n. 1066, sulla leva marittima;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al Ministro Segretario di Stato per la marina di richiamare per istruzione un contingente di circa 400 militari in congedo (sottocapi e comuni) delle classi 1901, 1902, 1903, 1904 e 1905 appartenenti ai Compartimenti marittimi di La Spezia e Taranto.

Il richiamo avverrà durante il mese di maggio 1931 ed avrà una durata non superiore ai 15 giorni.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° maggio 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 20. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 708.

REGIO DECRETO 9 aprile 1931, n. 425.

Preferenza, dopo gli orfani di guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per l'iscrizione nelle scuole medie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento 4 maggio 1925, n. 653;

Veduti i Regi decreti 5 maggio 1925, n. 741, e 18 aprile 1929, n. 673;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle disposizioni dell'art. 6 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, sono sostituite le seguenti:

« L'iscrizione alla 1ª classe avviene nell'ordine di merito stabilito secondo il penultimo comma del presente articolo, eccezione fatta per gli orfani di guerra e successivamente per i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra, che sono anteposti agli altri aspiranti, indipendentemente da qualsiasi condizione.

« L'inscrizione alle altre classi avviene secondo l'ordine seguente:

1° orfani di guerra;

2° figli di mutilati o d'invalidi di guerra;

3° alunni provenienti dalla classe precedente dell'istituto, considerandosi come unico istituto il ginnasio e liceo ed i corsi inferiore e superiore d'istituto tecnico o magistrale;

4° alunni, non ripetenti, provenienti da altri istituti pubblici;

5° ripetenti provenienti da scuola pubblica o privata.

« In ciascuna categoria la graduatoria è fatta secondo l'ordine di merito, il quale si stabilisce dando la preferenza a coloro che conseguirono il titolo di ammissione, promozione od idoneità nella sessione di primo esame, e graduandoli secondo la somma dei voti finali riportati, compreso, per gli alunni di scuola pubblica, il voto di condotta.

« A parità di merito è preferito il giovane affidato al convitto nazionale del luogo e, successivamente, quello la cui famiglia risiede stabilmente nella città o nella zona, alla quale appartiene l'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 16. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **709.**

REGIO DECRETO 9 aprile 1931, n. **438.**

Autorizzazione al comune di Anzano degli Irpini a modificare la propria denominazione in quella di « Anzano di Puglia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza in data 7 gennaio 1931 con cui il podestà di Anzano degli Irpini, in esecuzione della propria deliberazione 25 ottobre 1930, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Anzano di Puglia »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Foggia con la deliberazione in data 17 novembre 1930;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Anzano degli Irpini, in provincia di Foggia, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Anzano di Puglia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 26. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **710.**

REGIO DECRETO 9 aprile 1931, n. **439.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Artò.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 gennaio 1928, n. 174, col quale i comuni di Boleto e Artò sono stati riuniti in un unico Comune denominato « Madonna del Sasso » con capoluogo Boleto;

Vista la deliberazione del podestà del comune di Madonna del Sasso, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Artò;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Artò è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 27. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **711.**

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. **1969.**

Approvazione dello statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;
Visto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Viste le proposte delle autorità accademiche del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano;
Udito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 77. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano.

Art. 1.

Il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano, in rapporto ai suoi ordinamenti didattici e scientifici, ha per fine di impartire le nozioni necessarie per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria e per l'esercizio della professione e di promuovere il progresso della zoojatria e delle varie discipline biologiche ed economiche ad essa connesse.

Art. 2.

L'Istituto comprende i seguenti Istituti scientifici:
1. Istituto di anatomia.
2. Istituto di fisiologia.
3. Istituto di patologia generale e anatomia patologica.
4. Istituto di igiene.
5. Istituto di farmacologia, tossicologia e terapia sperimentale.
6. Clinica medica e istituto di patologia speciale medica.
7. Clinica chirurgica - istituto di patologia speciale chirurgica - istituto di ostetricia e di podologia.

Art. 3.

Gli Istituti scientifici di cui all'articolo precedente hanno il compito di provvedere alle esercitazioni pratiche degli studenti per le materie di loro competenza, e di promuovere la ricerca scientifica, accogliendo a tale uopo allievi interni, studenti e laureati.

Le cliniche inoltre accolgono in cura animali infermi, destinati a servire come materiale per l'insegnamento.

Le modalità per i contributi, da versarsi dagli studenti nei riguardi delle esercitazioni e dagli allievi interni, verranno determinate anno per anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico.

Art. 4.

Fermo restando il disposto dell'art. 2 del R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, gli insegnamenti dell'Istituto, tenuto conto dello stato di fatto attuale, sono i seguenti:
1. Zoologia e anatomia comparata;
2. Fisica applicata alla medicina;
3. Chimica applicata alla medicina;
4. Botanica bromatologica medica;
5. Anatomia degli animali domestici (triennale - due esami);
6. Fisiologia degli animali domestici (biennale);
7. Zootecnia e igiene zootecnica (biennale - due esami);
8. Farmacologia;
9. Economia e legislazione veterinaria;
10. Patologia generale e anatomia patologica (biennale - due esami);
11. Igiene, polizia sanitaria e ispezione delle carni e del latte (biennale);
12. Patologia e clinica medica (biennale - due esami);
13. Patologia e clinica chirurgica (biennale - due esami);
14. Ostetricia e podologia.

Tutti gli insegnamenti anzidetti sono fondamentali e gli studenti, per essere ammessi a conseguire la laurea, devono frequentarne i corsi e superarne gli esami.

Tutti i corsi debbono avere almeno in parte carattere istituzionale.

Le materie d'insegnamento sono corredate da dimostrazioni ed esercitazioni, le quali possono essere tenute anche dagli aiuti e assistenti, sotto la direzione e responsabilità dei rispettivi professori.

Per tutte le materie di insegnamento sono impartite non meno di tre lezioni settimanali della durata di un'ora ciascuna, oltre le dimostrazioni e le esercitazioni.

Il Consiglio accademico determina l'ordine di precedenza dei singoli esami.

Art. 5.

Possono non essere ammessi agli esami di profitto, per dichiarazione del Consiglio accademico e su motivata proposta dei rispettivi professori, gli studenti i quali non abbiano frequentato con assiduità e diligenza i corsi e le esercitazioni.

Art. 6.

Un corso libero non può avere, agli effetti della carriera scolastica degli studenti, il valore legale di corso pareggiato, se l'estensione del programma, ed il numero delle lezioni e delle esercitazioni non siano per lo meno pari a quelle del corso ufficiale corrispondente e se il libero docente non dimostri di essere in grado di corredare il suo insegnamento di tutto il materiale dimostrativo necessario.

Art. 7.

L'ordine degli studi è stabilito dal Consiglio accademico e comunicato con il manifesto annuale.

Art. 8.

Gli esami di profitto sono sostenuti dinanzi a una Commissione di tre membri, di cui due professori ufficiali ed un libero docente, o, in mancanza, un cultore di disciplina veterinaria, esperto della materia.

Solo nel caso che il professore titolare della materia d'esame sia legittimamente impedito può essere chiamato a sostituirlo l'assistente, il quale però non può mai presiedere la Commissione.

Le Commissioni sono nominate anno per anno dal Consiglio accademico e presiedute dal professore ufficiale della materia. In caso di assenza di questo provvede alla di lui sostituzione il direttore dell'Istituto; all'assenza di uno degli altri due membri è autorizzato a provvedere il professore della materia.

Art. 9.

La data per gli esami di profitto di anatomia e per quelli di anatomia patologica, che si tengono alla chiusura del corso, può essere anticipata a partire dal 15 maggio.

Art. 10.

Gli esami di laurea sono sostenuti avanti ad una Commissione formata di 11 membri fra cui almeno un libero docente ed un cultore di disciplina veterinaria.

Per essere ammessi a tali esami lo studente deve aver superato tutti gli esami speciali.

Il candidato deve sostenere la discussione orale di una dissertazione scritta su argomento da lui scelto e svolgere oralmente due tesine in discipline diverse da quelle della dissertazione scritta.

La dissertazione e i titoli delle tesine orali devono essere presentati almeno un mese prima della data degli esami alla segreteria dell'Istituto per l'approvazione da parte del Consiglio accademico.

Il presidente della Commissione designa due commissari che devono interrogare sulla dissertazione e sulle tesine.

Quando si addiviene alla votazione, votano per primi i due professori che hanno diretto l'esame.

È ammessa la presentazione di titoli consistenti:

a) in pubblicazioni fatte in antecedenza dal candidato ed estratte da riviste scientifiche;

b) in lavori originali eseguiti in un laboratorio scientifico ufficialmente riconosciuto;

c) in lavori di compilazione che un preventivo esame del Consiglio accademico avrà giudicati degni di stampa.

Art. 11.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Istituto.

Art. 12.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo spetta al Consiglio accademico in seguito a relazione del direttore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio accademico, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere sentito dal Consiglio.

Il giudizio del Consiglio accademico è inappellabile.

Art. 13.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4, viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutti gli Istituti superiori ed a tutte le Università del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altri Istituti superiori o in altre Università sono integralmente applicate nell'Istituto se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 14.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori dell'edificio dell'Istituto, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 15.

Il Consiglio accademico potrà dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

GIULIANO.

Numero di pubblicazione **712**.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. **1974**.

Revoca del R. decreto 3 aprile 1930, n. 1116, che consolidava il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Domodossola per l'aggregazione dell'ex comune di Vagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 aprile 1930, n. 1116, col quale, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, è approvato in L. 22.317,44 il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Domodossola, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Vagna ad esso aggregato, a decorrere dal 3 maggio 1928;

Visto il R. decreto 23 gennaio 1930, n. 738, col quale, a decorrere dal 1° luglio 1930, è revocata l'autonomia scolastica al comune di Domodossola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1930, è revocato, a tutti gli effetti, il R. decreto 3 aprile 1930-VIII, n. 1116, col quale si consolidava in L. 22.317,44 il contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Domodossola, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Vagna ad esso aggregato, con decorrenza dal 3 maggio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 24. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 713.

REGIO DECRETO 5 marzo 1931, n. 412.

Approvazione del nuovo statuto del Regio collegio « Rotondi » in Gorla Minore.

N. 412. R. decreto 5 marzo 1931, col quale, sulla proposta del **Ministro** per l'educazione nazionale, viene approvato il **nuovo statuto** del Regio Collegio « Rotondi » di Gorla **Minore.**

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 714.

REGIO DECRETO 12 marzo 1931, n. 413.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio arcivescovile pareggiato di Trento.

N. 413. R. decreto 12 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio arcivescovile pareggiato di Trento viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 715.

REGIO DECRETO 26 marzo 1931, n. 415.

Autorizzazione al Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano ad accettare una donazione.

N. 415. R. decreto 26 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano è autorizzato ad accettare una donazione disposta a suo favore, istituendosi la « Fondazione Gino Dedin », ed approvandosene il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 716.

REGIO DECRETO 26 marzo 1931, n. 416.

Autorizzazione al Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano ad accettare una eredità.

N. 416. R. decreto 26 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano è autorizzato ad accettare l'eredità disposta a suo favore dal defunto sig. Lomeni Arturo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 717.

REGIO DECRETO 26 marzo 1931, n. 418.

Autorizzazione alla Fondazione « Giovanni Porro » presso la Regia università di Pavia ad accettare una donazione.

N. 418. R. decreto 26 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Giovanni Porro », presso la Regia università di Pavia, è autorizzata ad accettare una donazione disposta in suo favore dal prof. avv. Eliseo Antonio Porro e sono in conseguenza apportate modifiche allo statuto della Fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 718.

REGIO DECRETO 23 marzo 1931, n. 419.

Costituzione ed erezione in ente morale della « Fondazione del monumento al Carabiniere Reale ».

N. 419. R. decreto 23 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, è costituita ed eretta in ente morale la « Fondazione del monumento al Carabiniere Reale » col capitale nominale di L. 1.200.000, destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1931 - Anno IX

REGIO DECRETO 12 marzo 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista degli automobilisti della Venezia Giulia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, numero 2722, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 36;

Visto l'art. 12, *d*), dello statuto-tipo dei Sindacati interprovinciali fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 77;

Vista la lettera 5 settembre 1930, n. 1336, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Riccardo Rodda a segretario del dipendente Sindacato interprovinciale fascista degli automobilisti della Venezia Giulia;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del sig. Riccardo Rodda a segretario del Sindacato interprovinciale fascista degli automobilisti della Venezia Giulia.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1931 - Anno IX
Registro n. 3 Corporazioni, foglio 123. — BEITAZZI.

(3080)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1931.
Partecipazione al Consiglio d'amministrazione del Registro italiano del presidente della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, numero 2138, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 337, relativo al riordinamento del Registro italiano per la classificazione delle navi;
Visto il proprio decreto 10 maggio 1927 modificato dal successivo 27 novembre 1929 riguardante la designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Decreta:

Il presidente della « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » istituita col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione del Registro italiano, in aggiunta agli esperti indicati nel paragrafo *b)* del citato decreto 10 maggio 1927 modificato col decreto 27 novembre 1929.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

(3072)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2580/61 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Adamic Emma in Svara fu Giovanni e di Trobez Maria, nata a Scherbina l'11 febbraio 1908, residente a Comeno n. 63, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1515)

N. 2580/65 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Adamic ved. Francesca fu Giovanni Ursic e di Francesca Mihali, nata a Goriano il 7 novembre 1886, residente a Comeno, frazione Goriano n. 91, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Adamic Milano fu Francesco, nato a Castelgiovanni il 5 marzo 1914, figlio;

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1511)

N. 2580/64 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Adamic Paola in Iablanscek fu Paolo e di Zivec Giuseppina, nata a Castelgiovanni il 24 gennaio 1899, residente a Comeno n. 94, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1512)

N. 2580/63 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Adamic Angela in Taucar di Francesco e di Giovanna Fabian, nata a Lippa il 31 maggio 1901, residente a Comeno, frazione Castelgiovanni n. 24, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1513)

N. 2580/62 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Adamic Angela in Lozei di Paolo Antonio e di Gez Giuseppina, nata a Castelgiovanni il 12 maggio 1894, residente a Comeno, frazione Castelgiovanni n. 44, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1514)

N. 2580/60 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Adamic Cristina in Ostrousca fu Giuseppe e fu Scuka Caterina, nata a Dolgrande il 26 febbraio 1870, residente a Comeno, frazione Dolgrande, 79, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1516)

N. 2580/67 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Ambrosig Maria in Marcon fu Michele e fu Medeot Caterina, nata a Cormons il 27 agosto 1881, residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1517)

N. 2580/72 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrosig Carlo fu Giovanni e di Urbancig Caterina, nato a Dolegna del Collio il 31 agosto 1888, residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrosig Maria fu Giuseppe Buiatti, nata a Dolegna il 1° agosto 1895, moglie;
Ambrosig Carmelo, nato a Dolegna l'11 aprile 1921, figlio;
Ambrosig Marta, nata a Dolegna il 24 marzo 1914, figlia;
Ambrosig Elda, nata a Dolegna il 6 giugno 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 12 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1518)

N. 2580/73 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Ambrosig ved. Caterina fu Pietro Urbancig e German Anna, nata a Dolegna del Collio il 15 agosto 1868, residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrosig Cirillo fu Giovanni, nato a Dolegna il 14 dicembre 1896, figlio;
Ambrosig Giuseppe fu Giovanni, nato a Dolegna il 18 settembre 1892, figlio;
Ambrosig Ermida di Luigi Fabris, nata a Dolegna l'8 dicembre 1902, nuora;
Ambrosig Ugo di Cirillo, nato a Dolegna il 9 novembre 1924, nipote;
Ambrosig Lidia Maria di Cirillo, nata a Dolegna il 29 novembre 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 12 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1519)

N. 2580/70 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Ambrosig Giuseppe fu Antonio e Meden Anna, nato a Dolegna del Collio il 22 novembre 1863, residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrosig Maria fu Giacomo Tomadini, nata a Attimis il 17 aprile 1885, moglie;
Ambrosig Leonilda, nata a Dolegna il 13 gennaio 1913, figlia;
Ambrosig Giovanni, nata a Dolegna il 17 giugno 1916, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 12 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1520)

N. 600.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Fabulich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Lovrich Lucia nata Fabulich di Simeone e di Cipro Giustina, nata a Oltre (Jugoslavia) il 13 dicembre 1879 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabi ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1560)

N. 601.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Fabulich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Rockenbauer Regina nata Fabulich fu Costantino e fu Zamola Antonia Giulia, nata a Zara il 5 gennaio 1859 e domiciliata a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabi ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1561)

N. 591.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Fabulich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fabulich Giuseppe fu Costantino e fu Zamola Antonia, nato a Zara il 26 gennaio 1872 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabi ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Maria nata Matich, nata a Bencovaz (Jugoslavia) il 10 luglio 1882 e per i figli:
Stefano di Giuseppe e fu Basletich Maria, nato a Bencovaz (Jugoslavia) il 4 marzo 1898;
Nicolò di Giuseppe e fu Basletich Maria, nato a Bencovaz (Jugoslavia) l'11 agosto 1899;
Antonia di Giuseppe e fu Basletich Maria, nata a Bencovaz (Jugoslavia) il 30 novembre 1905;
Lucia di Giuseppe e fu Basletich Maria, nata a Bencovaz (Jugoslavia) il 27 novembre 1908;
Olga di Giuseppe e di Matich Maria, nata a Zara il 9 gennaio 1919;
Giuseppe di Giuseppe e di Matich Maria, nato a Zara il 14 luglio 1921.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(1562)

N. 1782.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Kvinta » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Barbi Caterina nata Kvinta fu Giovanni e di Barbi Lucia, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 4 agosto 1894 e domiciliata a Lagosta è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Quinta ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 20 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(1563)

N. 1786.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Barbic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barbic Giovanni di Colenda e di Antizza Maria, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 21 agosto 1894 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barbi ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Maria nata Santi, nata a Lagosta il 28 agosto 1900 e per i figli Colenda, Maria, Lucia, nati a Lagosta rispettivamente il 16 giugno 1923, il 5 marzo 1926 ed il 23 marzo 1930.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 20 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(1564)

N. 1786.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Barbic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barbic Colenda fu Giovanni e fu Katic Caterina, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 1° dicembre 1858 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barbi ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Maria nata Antizza, nata a Lagosta il 27 aprile 1857.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 20 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(1565)

N. 1791.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Barbic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barbic Vito di Bartolo e di Grgurevic Antonia, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 22 maggio 1897 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barbi ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Margherita nata Saric, nata a Lagosta il 1° agosto 1897 e per i figli: Bartolo e Antonia nati a Lagosta, rispettivamente il 25 novembre 1921 e il 6 maggio 1929.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 20 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(1567)

N. 688.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Barbic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Sarich Anna nata Barbic di Bartolo e di Grgurevich Antonia, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 19 ottobre 1891 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barbi ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 21 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1844)

N. 691.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Barbic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Fantella Cristina nata Barbic di Ignazio e di Antizza Vittoria, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 26 giugno 1889 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barbi ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 21 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1845)

N. 689.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Barbic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Scrutaglia Antonia nata Barbich fu Florio e fu Resic Maria, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 13 luglio 1877 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barbi ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 21 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1846)

N. 693.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Barbic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Jurizza Anna nata Barbic di Colenda e di Antizza Maria, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 22 dicembre 1891 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barbi ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 21 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1847)

N. 694.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Barbic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Grgurevich Anna nata Barbic fu Marino e fu Katic Maria, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 27 luglio 1873 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barbi ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 21 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1848)

N. 692.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Barbic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Capelli Vittoria nata Barbic di Ignazio e di Antizza Vittoria, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 29 settembre 1897 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barbi ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 21 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1849)

N. 1782.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Barbic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barbic Vincenzo di Matteo e di Carlovich Maria, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 28 aprile 1897 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barbi ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Caterina nata Quinta, nata a Lagosta il 4 agosto 1894 e per i figli Giovanni e Antonio nati a Lagosta rispettivamente il 10 marzo 1926 e 15 ottobre 1928.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 20 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1850)

N. 1786.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Santic » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome paterno della signora Barbi Maria nata Santic, fu Giovanni e fu Sagor Lucia, nata a Lagosta (provincia di Zara) il 28 agosto 1900 e domiciliata a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Santi ».

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà

esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 20 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: ALBERTI.

(1566)

N. 11419-93.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vitez Francesco di Michele e di Maria Kociancic, nato a Trieste il 30 settembre 1883 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Viti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 31 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1893)

N. 11419-101.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zottig Giacomo fu Bernardo e fu Suard Lucia, nato a Ronchi il 2 settembre 1871 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pin Angela di Giacomo, nata il 1873, moglie;
2. Zottig Giacomo di Giacomo, nato il 4 luglio 1904, figlio;
3. Zottig Candido di Giacomo, nato il 4 ottobre 1907, figlio;
4. Zottig Guerrino di Giacomo, nato il 18 ottobre 1909, figlio;
5. Zottig Nella di Giacomo, nata il 12 febbraio 1911, figlia;
6. Zottig Carlo di Giacomo, nato il 7 aprile 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1894)

N. 11419-96.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zottig Angelo fu Bernardo e fu Suard Lucia, nato a San Polo di Monfalcone il 14 dicembre 1875 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vecchi Cecilia fu Giovanni, nata il 1879, moglie;
2. Zottig Amelia di Angelo, nata il 20 maggio 1903, figlia;
3. Zottig Giuseppe di Angelo, nato il 21 febbraio 1905, figlio;
4. Zottig Irma di Angelo, nata il 15 maggio 1909, figlia;
5. Zottig Maria di Angelo, nata il 27 dicembre 1911, figlia;
6. Zottig Giovanni di Angelo, nato il 13 dicembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1895)

N. 11419-55.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurentig Giacomo fu Santo e fu Pacor Caterina, nato a San Polo di Monfalcone il 17 gennaio 1866 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Boscarol Santa di Lorenzo, nata nel 1874, moglie;
2. Laurentig Giacomo di Giacomo, nato il 24 gennaio 1904, figlio;
3. Laurentig Romano di Giacomo, nato nel 1917, figlio;
4. Laurentig Giuseppe di Giacomo, nato il 9 settembre 1901, figlio;
5. Laurentig Giovanni di Giacomo, nato nel 1907;
6. Laurentig Maria di Giacomo, nata nel 1908, figlia;
7. Laurentig Giovannina di Giacomo, nata nel 1910, figlia;
8. Laurentig Gisella di Giacomo, nata nel 1912, figlia,

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1896)

N. 11419-69.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Svetina fu Michele, nato a Corgnale il 7 luglio 1884 e residente a Corgnale è restituito nella forma italiana di « Santi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Svetina nata Fonda di Antonio, nata il 23 settembre 1891, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 23 dicembre 1913, figlio;
3. Giuseppe di Giovanni, nato il 17 dicembre 1915, figlio;
4. Antonio di Giovanni, nato il 15 gennaio 1918, figlio;
5. Maria di Giovanni, nata il 18 ottobre 1919, figlia;
6. Francesco di Giovanni, nato il 20 settembre 1921, figlio;
7. Andrea di Giovanni, nato il 28 settembre 1924, figlio;
8. Luigi di Giovanni, nato il 4 aprile 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(1902)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA, PREVIDENZA E PROPAGANDA CORPORATIVA

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla Compagnia di assicurazione « L'Urbaine et la Seine ».

La Compagnia d'assicurazione contro gli infortuni « L'Urbaine et la Seine », con sede in Parigi, per il tramite del liquidatore della rappresentanza nel Regno, dott. Ugo Navarra, residente in Milano, via Monte Napoleone, n. 26-28, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione a suo tempo costituita a garanzia della massa degli assicurati compresi nel portafoglio italiano, asserendo che nessuna polizza emessa a nome della predetta Compagnia è più in vigore, nè esistono sinistri da liquidare, avendo la Società soddisfatto a tutti gli impegni verso gli assicurati derivanti da contratti di assicurazione stipulati in Italia.

S'invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero - Divisione assicurazioni private - non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente comunicato, notificandone copia, pure in forma legale, alla Società interessata e per essa al predetto liquidatore.

p. *Il Ministro*: CARNEVALI.

(3119)

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla Società di assicurazione « Mutua Tabacchicultori » in Bologna.

La Società di assicurazione « Mutua Tabacchicultori », in liquidazione, con sede in Bologna, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo di avere estinto qualsiasi obbligo od impegno per assicurazioni dirette e che non vi sono reclami per sinistri da liquidare.

S'invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero - Divisione assicurazioni private - non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla Società interessata e per essa ai liquidatori avv. cav. Mario Antonio Ballerini e dottor Antonio Cantele, via Roma, 3 - Bologna.

p. *Il Ministro*: CARNEVALI.

(3120)

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla Compagnia anonima assicurazioni generali « Lloyd Ancora » in Napoli.

La Compagnia « Lloyd Ancora » anonima d'assicurazioni generali in liquidazione, con sede in Napoli, ha, per tramite del suo liquidatore signor Carlo De Lucretiis, chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati costituenti il portafoglio italiano, asserendo di aver ultimate tutte le operazioni di liquidazione e di aver assolto completamente tutti gli impegni nei confronti degli assicurati diretti.

Si invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, un ricorso a questo Ministero - Direzione generale dell'assistenza, previdenza e propaganda corporativa - non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla predetta Compagnia « Lloyd Ancora » anonima di assicurazioni generali, presso il predetto liquidatore, Corso Vittorio Emanuele, 167 - Napoli.

p. *Il Ministro*: ALFIERI.

(3121)

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione « La Minerve » di Parigi.

Gli avvocati Alfredo e Dario Foligno, nella loro qualità di liquidatori della rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione « La Minerve », con sede in Parigi, hanno chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati costituenti il portafoglio italiano, asserendo di aver regolato tutti i sinistri e per conseguenza soddisfatto tutti gli obblighi ed impegni verso gli assicurati per contratti di assicurazione diretta stipulati in Italia.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero - Divisione assicurazioni private - non oltre il ter-

mino di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla società interessata e per essa ai predetti liquidatori abitanti in Roma, Corso Umberto I, n. 184.

p. *Il Ministro*: CARNEVALI.

(3122)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 28 aprile 1931-IX, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Ing. Achille Mancini a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Cremona.

Ing. Pietro Ploner a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Mantova.

Ing. Giuseppe Gorla a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Milano.

Ing. Giorgio Barbolini a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Modena.

Ing. Raniero Flaschi a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Pisa.

(3107)

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 24 aprile 1931-IX, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Cuzzeri Nino a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Piacenza.

Chiappelli prof. Giuseppe a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Venezia.

Persoglia Stanislao a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Gorizia.

Morlacchini Guido a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Piacenza.

Paglianti Vincenzo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Pisa.

Giugovaz Vittorio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Pola.

Tanzi Michele a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Teramo.

Moresco Luigi a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Chieti.

Canepa Luigi a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Genova.

Renzetti Antonio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Pescara.

Dal Re Guglielmo a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Savona.

Petrone Gioacchino a segretario del Sindacato provinciale fascista degli impiegati di aziende commerciali di Chieti.

Frittoli Giuseppe a segretario del Sindacato provinciale fascista degli impiegati di aziende commerciali di Cremona.

(3108)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 114 — Numero del certificato provvisorio: 6920 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Gitto Carmelo fu Litterio, domic. in Valguarnera (Caltanissetta) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 115 — Numero del certificato provvisorio: 12943 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Foggia — Intestazione: Cocomazzi Maria-Giovanna fu Michele, domic. in San Giovanni Rotondo (Foggia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 117 — Numero del certificato provvisorio: 801 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 6 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Gallucci Giovanni fu Matteo, già domic. in Rionero in Vulture (Potenza) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 118 — Numero del certificato provvisorio: 14861 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Parmeggiani Michele fu Emilio, domic. in Modena — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 119 — Numero del certificato provvisorio: 58411 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Aniarisse Angelo, domic. in Cave (Roma) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 120 — Numero del certificato provvisorio: 13984 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Andreatti Virgilio — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 122 — Numero del certificato provvisorio: 4180 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Frosinone — Intestazione: Capaldi Giuseppe fu Lorenzo, minore, domic. in Picinisco (Frosinone) — Capitale: L. 13.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 123 — Numero del certificato provvisorio: 3890 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Agrigento — Intestazione: Vaccaro Vincenzo di Vincenzo, domic. in Canicattì (Agrigento) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 124 — Numero del certificato provvisorio: 3712 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Bertagnolli Raffaele fu Vincenzo, domic. in Livo (Trento) — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 125 — Numero del certificato provvisorio: 21728 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Varini Maria fu Giovanni, domic. in Suzzara (Mantova) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 126 — Numero del certificato provvisorio: 4592 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Asserdi Giuseppe di Stefano, minore — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 127 — Numero del certificato provvisorio: 7484 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Società Emiliana, vendita automobili con sede in Modena — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 2 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Bolognani Silvio di Guido, domic. in Trento, per conto degli impiegati del comune di Romazzolo (Trento) — Capitale: L. 1700.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 129 — Numero del certificato provvisorio: 27194 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Società Cooperativa di mutuo soccorso di Bellizzi (Avellino) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del Registro smarrimenti: 130 — Numero del certificato provvisorio: 16467 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Scalora Salvatore fu Carmelo, domic. in Calatabiano (Catania) — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 aprile 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3101)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 96.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 maggio 1931 - Anno IX

Francia	74.65	Oro	368.52
Svizzera	368 —	Belgrado	33.60
Londra	92.875	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.678	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	200.50	Norvegia	5.112
Belgio	2.659	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.549	Svezia	5.119
Vienna (Schillinge)	2.68	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.58	Danimarca	5.112
Romania	11.36	Rendita 3,50 %	72.875
Peso Argentino Oro	13.77	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	6.055	Rendita 3 % lordo	43.675
New York	19.099	Consolidato 5 %	84 —
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	80.375

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso ad un posto di assistente nel Regio laboratorio centrale di idrobiologia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960; 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed aggiunte; 18 dicembre 1930, n. 1733, e 19 marzo 1931, n. 247;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per esame ad un posto di assistente del Regio laboratorio centrale di idrobiologia (gruppo *A*, grado 10°).

Sono ammessi al concorso:

a) i funzionari di gruppo *B* dell'Amministrazione dello Stato;

b) coloro che, con la qualifica di avventizio, od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, prestino, almeno dal 31 dicembre 1928, ininterrotto servizio, presso il predetto Regio laboratorio centrale di idrobiologia, o presso i Regi stabilimenti ittiogenici, con funzioni proprie del posto messo a concorso.

Non costituiscono interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

I candidati di cui sopra dovranno trovarsi in possesso del titolo di studio indicato al successivo articolo 2, dalla data del 18 dicembre 1930.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale dell'agricoltura — Divisione pesca — nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esse dovranno essere corredate:

a) Per i candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 1:

1° di copia dello stato di servizio civile sino alla data del presente decreto, rilasciata dall'Amministrazione competente;

2° del certificato negativo di procedimenti penali pendenti, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

3° del diploma originale, o di copia autentica del diploma di laurea in chimica, o in scienze naturali, e del certificato dei punti ottenuti nell'esame di laurea o negli esami speciali.

b) Per i candidati di cui alla lettera *b*):

1° dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto i 18 anni di età;

2° del certificato generale negativo del casellario giudiziario;

3° del certificato di cittadinanza italiana;

4° del certificato negativo di procedimenti penali pendenti;

5° del certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni nei quali l'aspirante ha risieduto nell'ultimo anno;

6° del certificato medico, rilasciato da un ufficiale sanitario militare, o da un medico provinciale, od anche, per giustificate circostanze, dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Per gli invalidi di guerra, detto certificato deve essere rilasciato nelle forme di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

7° dell'attestato di adempimento agli obblighi della leva militare;

8° del diploma originale, o di copia autentica del diploma di laurea in chimica, o in scienze naturali, e del certificato dei punti ottenuti nell'esame di laurea e negli esami speciali;

9° di un certificato rilasciato dal capo del Regio laboratorio centrale di idrobiologia, o dal direttore del Regio stabilimento ittiogenico presso il quale il candidato presta servizio, dal quale risulti:

a) la durata e la qualità del servizio prestato dal candidato;

b) una esposizione sommaria circa l'operosità, la diligenza, la disciplina, la condotta pubblica e privata e il sentimento nazionale del candidato.

I documenti di cui ai nn. da 2 a 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e portare, quando occorra, la vidimazione dell'autorità politica, o giudiziaria.

I candidati i quali siano reduci di guerra sono tenuti inoltre a corredare le istanze della copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con la indicazione delle eventuali benemerenze di guerra. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale dovranno documentare tale loro qualità.

Gli orfani, le vedove non rimaritate, e le sorelle nubili di caduti di guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dal podestà del Comune del loro domicilio, o della loro abituale residenza

Il Ministero si riserva di far assumere sui candidati ogni altra informazione che riterrà utile; e deciderà inappellabilmente circa l'ammissione, o meno, al concorso.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

I candidati saranno sottoposti ad una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di zoologia, con particolare riferimento alla biologia delle acque; nonchè ad una prova orale, sulla stessa materia, e sulle caratteristiche chimiche delle acque dolci, lagunari e vallive, e marine.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 4.

Saranno rispettate le preferenze stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il vincitore del concorso, ove non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 5 dello stesso Regio decreto, dovrà prestare servizio di prova, per almeno sei mesi, con l'assegno mensile di L. 800, ridotto del 12 %, oltre l'aggiunta di famiglia a termini di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1931 - Anno IX.

(3131) *Il Ministro*: ACERBO.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.